



Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 15/02/2024

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 34

E, per conoscenza,

Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso del contributo per l'anno 2023 ai sensi del decreto interministeriale del 24 novembre 2023**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo, a seguito dell'entrata in vigore del*

decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024.

INDICE

- 1. Premessa*
- 2. Ambito di applicazione*
- 3. Requisiti del soggetto beneficiario*
- 4. Misura del beneficio*
- 5. Presentazione della domanda*
- 6. Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo*
- 7. Criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse dalle Regioni e/o Province autonome*
- 8. Monitoraggio*

1. Premessa

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 31 maggio 2022, sono state emanate le disposizioni attuative del citato articolo 1-quater, comma 3, disciplinando la misura per l'anno 2022.

Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 sono state fornite istruzioni per l'individuazione dei destinatari del beneficio, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l'annualità 2022.

L'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha reso strutturale il Bonus psicologo, innalzando l'importo massimo a 1.500 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto l'incremento di 5 milioni di euro, per l'anno 2023, elevando, pertanto, a 10 milioni di euro le risorse stanziare per il suddetto Bonus psicologo per tale annualità. Tali ulteriori risorse saranno assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, vengono definiti, a decorrere dall'anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l'importo massimo erogabile parametrato all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il limite di spesa complessivo per l'anno 2023 e quello a decorrere dall'anno 2024, nonché l'entità e la validità dello stesso e i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige come da Tabella 1 allegata allo stesso decreto.

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per la fruizione

del Bonus psicologo a decorrere dall'annualità 2023.

2. Ambito di applicazione

Il citato decreto interministeriale del 24 novembre 2023 mantiene vigenti alcune disposizioni del decreto interministeriale del 31 maggio 2022 e l'allegato disciplinare tecnico. In particolare, continuano a trovare applicazione gli articoli riguardanti i beneficiari del contributo (art. 2), i professionisti aderenti all'iniziativa (art. 3), le modalità di richiesta e attribuzione del contributo (art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9), la procedura di autenticazione e registrazione dei professionisti (art. 6), l'utilizzo del contributo (art. 7), le modalità di rimborso (art. 8, comma 2), il monitoraggio (art. 9) e la tutela dei dati personali (art. 10) [\[1\]](#).

Il citato decreto interministeriale introduce una nuova disciplina in ordine all'importo massimo erogabile per ciascuna fascia ISEE di appartenenza dei beneficiari e al termine concesso per l'utilizzo del contributo da parte degli stessi, come di seguito meglio dettagliato.

L'INPS provvede all'attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari e ai conseguenziali successivi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale del 24 novembre 2023.

3. Requisiti del soggetto beneficiario

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall'articolo 2 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall'anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

4. Misura del beneficio

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all'ISEE del richiedente.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall'anno 2023, l'importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

a) con un valore **ISEE inferiore a 15.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.500 euro** per ogni beneficiario;

b) con un valore **ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.000**

euro per ogni beneficiario;

c) con un valore **ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **500 euro** per ogni beneficiario.

5. Presentazione della domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" attraverso una delle seguenti modalità:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio [\[2\]](#) *on line* raggiungibile sul sito dell'Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- *Contact Center* Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La domanda per l'anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal **18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024**.

Per le domande relative all'anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l'ISEE difforme e a consentire l'istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

A tale riguardo si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l'ISEE con omissioni o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha **trenta giorni di tempo**, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l'ISEE attraverso le tre modalità alternative previste dal medesimo D.P.C.M. e di seguito indicate:

1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda del cittadino è considerata improcedibile ai fini dell'erogazione della prestazione.

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto

interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale sopra citato per l'accesso alla misura.

Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili.

Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali INPS sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.

6. Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo

Al termine del periodo stabilito dall'Istituto per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS.

L'esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o *e-mail* ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione "MyINPS" del portale dell'Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione "Ricevute e provvedimenti".

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.

Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.

A partire dall'anno 2023, il beneficiario ha **270 giorni** di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziare dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.

Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziare per l'anno di riferimento.

7. Criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse dalle Regioni e/o Province autonome

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, le risorse di cui

all'articolo 1, comma 538, della citata legge di Bilancio 2023, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige come da Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l'anno 2022, sulle quali è stata sancita intesa in data 21 dicembre 2022 (rep. atti 278/CSR).

Le ulteriori risorse stanziare per lo stesso anno 2023 dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023, saranno ripartite con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al menzionato comma 538 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023, pari a 8 milioni di euro annui, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, sulla base delle quote di accesso, da determinarsi in apposito accordo con le Regioni e le Province autonome, entro il 28 febbraio 2024, tenendo conto anche dei criteri reddituali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale del 24 novembre 2023.

L'erogazione della prestazione è subordinata al trasferimento e versamento dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige, come indicato dall'articolo 5 del richiamato decreto interministeriale. Nello specifico, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, le Regioni e/o le Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, con proprio provvedimento, autorizzano l'INPS a corrispondere gli importi relativi al beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso le risorse di cui alla Tabella 1 allegata al medesimo decreto, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a "INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843" (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale "Contributo sessioni psicoterapia anno 2023 – Denominazione Regione/Provincia autonoma".

A partire dall'anno 2024, il termine sopra indicato decorre dalla data di pubblicazione della Tabella di riparto delle risorse e nella causale del trasferimento delle risorse deve essere indicato l'anno di riferimento.

L'INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura entro il mese successivo a quello di caricamento nell'apposita procedura, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dagli stessi professionisti.

8. Monitoraggio

L'INPS, secondo modalità concordate con il Ministero della Salute, provvede - nel rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione dei dati personali - a rendere disponibili mensilmente i dati aggregati riguardanti il numero di beneficiari del contributo, suddivisi per sesso, fascia di età, fascia ISEE e provincia di residenza, oltre ai pagamenti effettuati, al fine di consentire allo stesso Ministero, alle Regioni e alle Province autonome il monitoraggio della prestazione erogata.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Si rinvia alle definizioni di cui alla circolare n. 83/2022, di seguito riportate:

a) "**beneficiario**", ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;

- b) "**richiedente**", il soggetto, non sempre coincidente con il beneficiario, che presenta la richiesta di accesso al beneficio;
- c) "**professionista**", lo specialista regolarmente iscritto nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbia aderito all'iniziativa;
- d) "**codice univoco**", il codice alfanumerico di 12 caratteri, associato a ciascun beneficiario che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare sulla base del valore ISEE del beneficiario;
- e) "**seduta**", la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente all'iniziativa.

[2] "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla *Home page* del sito *web* dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la prestazione in oggetto.